

IT
E-001615/2025
Risposta della Vicepresidente esecutiva Teresa Ribera
a nome della Commissione europea
(14.7.2025)

L'operazione cui fanno riferimento gli onorevoli deputati non è stata formalmente notificata alla Commissione. Spetta alle imprese notificare le operazioni ai fini dell'autorizzazione del controllo delle concentrazioni, qualora esse costituiscano una concentrazione avente dimensione unionale ai sensi del regolamento sulle concentrazioni¹.

Il trattamento dei dati personali richiede una base giuridica ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)². L'acquisizione di azioni in una società che è titolare del trattamento di dati personali non costituisce una base giuridica che legittimi il trattamento dei dati personali da parte della società acquirente. La trasmissione di dati personali da parte di X a xAI, così come qualsiasi successivo trattamento dei dati personali da parte di xAI, richiederebbe pertanto una base giuridica ai sensi del GDPR.

Fatte salve le competenze della Commissione in qualità di custode dei trattati, l'applicazione del GDPR nei singoli casi spetta principalmente alle autorità di vigilanza e agli organi giurisdizionali nazionali competenti. Ad esempio, nell'aprile 2025 la commissione irlandese per la protezione dei dati ha annunciato l'avvio di un'indagine sul trattamento dei dati personali contenuti nei post pubblicati sulla piattaforma di social media X per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale generativa, in particolare dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) GROK, sviluppati da xAI.

Nel 2024 l'UE ha adottato il regolamento sull'intelligenza artificiale (regolamento sull'IA)³. L'articolo 53 del regolamento sull'IA stabilisce requisiti specifici di trasparenza per quanto riguarda i dati di addestramento utilizzati per i modelli di IA per finalità generali. Inoltre, l'articolo 55 impone ai fornitori di modelli di IA per finalità generali che presentano rischi sistemici l'obbligo di individuare e attenuare i rischi derivanti dallo sviluppo e dall'utilizzo di tali modelli. Il meccanismo di esecuzione del regolamento sull'IA è fondamentale per garantire che i modelli di IA immessi sul mercato dell'UE non rappresentino una minaccia per i diritti dei consumatori e i valori democratici dell'UE.

¹ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³ Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (GU L, 2024/1689, 12.7.2024).